



UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 8 GIUGNO 2001.

(Delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.11.2021)

I. PARTE GENERALE

II. PARTE SPECIALE

III. ALLEGATI



UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001

[DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10.11.2021]

INDICE DELLA PARTE GENERALE

1. LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI

PREMESSA

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE: ENTI DESTINATARI E REATI PRESUPPOSTO

1.2 I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

1.3 IL REGIME SANZIONATORIO

1.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2. L'ADOZIONE DEL MODELLO

2.1 UNICUSANO

2.2 LA FORMAZIONE DEL MODELLO

2.3 I DESTINATARI DEL MODELLO



3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 STRUTTURA E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.2 NOMINA, SOSTITUZIONE, REVOCA E DECADENZA

3.3 FUNZIONI E POTERI

3.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.5 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.6 WHISTLEBLOWING

3.7 RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE – LINEAMENTI

4.1 PRINCIPI GENERALI

4.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

4.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI

4.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

4.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ESTERNI: COLLABORATORI, AGENTI, CONSULENTI



1. La responsabilità da reato degli enti.

Premessa

Il presente Modello Organizzativo è stato adottato dall'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma (d'ora in poi per brevità, Unicusano) in data 10.11.2021 ed è composto da una Parte Generale e una Parte Speciale.

La Parte Generale ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, per brevità, anche "D.lgs. 231" o "Decreto"), dei reati rilevanti per Unicusano, dei destinatari del Modello, dei principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la definizione di un sistema sanzionatorio dedicato al presidio delle violazioni del Modello, l'indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale. La Parte Speciale ha ad oggetto le cd. attività sensibili cioè quelle attività che sono state considerate dall'Università a rischio di reato ed i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione degli illeciti.

Unicusano è consapevole che il Modello non deve rappresentare un adempimento burocratico, una mera apparenza di organizzazione. Esso deve essere effettivo, concretamente applicato ed aderire alle caratteristiche della sua organizzazione, evolversi e cambiare con essa in presenza di mutamenti rilevanti. Per questo motivo, il presente documento è stato elaborato previo svolgimento di attività di analisi dei rischi e di apposite interviste dei soggetti incaricati di svolgere le funzioni più rilevanti.

Integrano il Modello tutte le procedure interne, i regolamenti ed i protocolli che, per una più efficace prevenzione del rischio di commissione di reati, l'Università ha adottato.



1.1 Ambito di applicazione: Enti destinatari e reati presupposto

Il Decreto legislativo n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nei casi in cui l'illecito penale sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione, gestione o controllo o da chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica.

In particolare, l'ente può essere ritenuto responsabile se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, non aveva adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi.

Quanto alle conseguenze, l'accertamento dell'illecito previsto dal Decreto 231 espone l'ente all'applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l'immagine e la stessa attività.

Il Decreto 231 indica come destinatari “*gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica*” (art. 1, comma 2).

La disciplina, invece, non si applica “*allo Stato, agli enti pubblici-territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*” (art. 1, comma 3).

Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale, nella platea dei destinatari del Decreto figurano anche società **di diritto privato** che esercitino un pubblico servizio



- per esempio in base a un rapporto concessorio - e società controllate da pubbliche amministrazioni.

In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 28699 del 2010 hanno ritenuto le s.p.a. a partecipazione mista pubblico-privata soggette al Decreto 231. Infatti, considerata la forma societaria, esse sono qualificate come enti a carattere economico che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, ma al più intercettano nella loro attività valori di rango costituzionale.

Al contrario, è stato superato il tentativo di includere le imprese individuali tra i destinatari della disciplina della responsabilità da reato degli enti. La giurisprudenza di legittimità ha infatti confermato che il Decreto 231 può applicarsi solo ai soggetti collettivi.

La responsabilità amministrativa dell'Ente non sorge ogni volta sia commesso un qualsiasi tipo di reato, bensì solo in relazione a quelli espressamente previsti dal Decreto.

Si allega l'elenco dei reati presupposto.

1.2 I criteri di attribuzione della responsabilità

Il Decreto ha fissato i criteri di attribuzione della responsabilità da reato degli Enti.

In primo luogo, è richiesto che il reato presupposto sia stato commesso da:

- a) «*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone, che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso*- b) o «*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di*



cui [sopra]» (art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o subordinati).

L'Ente non risponde se il soggetto ha agito «*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*» (art. 5, comma 2).

In secondo luogo, oltre al “rapporto qualificato” che deve intercorrere tra l'autore del reato e l'Ente, il Decreto prevede che l'illecito sia commesso nell'interesse e a vantaggio del soggetto collettivo.

“Interesse” e “vantaggio”: secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa. Al riguardo, si segnala il recente orientamento della Cassazione che sembra evidenziare la nozione di interesse anche in chiave oggettiva, valorizzando la componente finalistica della condotta. Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo, anche in termini di risparmio di spesa. Tuttavia, quando il catalogo dei reati-presupposto è stato esteso per includervi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto 231) e poi i reati ambientali (art. 25 undecies), si è posto un problema di compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati colposi. La giurisprudenza ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che caratterizza questi ultimi ai sensi dell'articolo 43 del codice penale.



Si pensi, infatti, ai reati in materia di salute e sicurezza: difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione.

A partire da queste premesse, alcune pronunce giurisprudenziali hanno ravvisato l'interesse nella «tensione finalistica della condotta illecita dell'autore volta a beneficiare l'ente stesso, in forza di un giudizio *ex ante*, ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare». Si ritengono imputabili all'ente solo le condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l'ente. Per contro, sarebbero irrilevanti le condotte derivanti dalla semplice imperizia, dalla mera sottovalutazione del rischio o anche dall'imperfetta esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare.

Altra parte della giurisprudenza e della dottrina ha invece inteso anche il criterio dell'interesse in chiave oggettiva, riferendolo alla tendenza obiettiva o esteriormente riconoscibile del reato a realizzare un interesse dell'ente. Si dovrebbe, dunque, di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento del reato sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente. Con la conseguenza che in definitiva, rispetto ai reati colposi, il solo criterio davvero idoneo ad individuare un collegamento tra l'agire della persona fisica e la responsabilità dell'ente, sarebbe quello del vantaggio, da valutarsi oggettivamente ed *ex post*.

In terzo luogo, ai fini dell'attribuzione all'Ente della responsabilità, deve sussistere



la c.d. "colpa di organizzazione", che si concretizza:

- a) nella mancata adozione o attuazione da parte dell'Ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- b) o nel mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'Ente (ovvero l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'Ente stesso.

Il Decreto pone in capo all'Ente oneri probatori differenti a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un apicale o da un soggetto sottoposto all'altrui vigilanza. In particolare, nel primo caso l'onere di provare la colpa di organizzazione grava sull'Ente. E invero, ai sensi dell'art. 6, comma 1 «*l'ente non risponde se prova*»:

- di aver adottato, prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e gestione efficaci e idonei a prevenire la commissione di reati della stessa specie di quello verificatosi (lett. a);
- di aver affidato ad un proprio organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza degli stessi e di curarne l'aggiornamento (lett. b);
- e, in costanza di tali requisiti, che l'autore del reato ha agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione (lett. c);
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo a ciò deputato (lett. d).

Diversamente, nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto subordinato, grava sulla pubblica accusa l'onere di provare la mancata adozione o



attuazione del modello da parte dell'Ente (art. 7).

1.3 Il regime sanzionatorio

L'accertamento della responsabilità prevista dal Decreto 231 espone l'ente a diverse tipologie di sanzioni, che, in base al principio di legalità (art. 2 Decreto 231), devono essere individuate dal legislatore. Sul piano patrimoniale, dall'accertamento dell'illecito dipendente da reato discende sempre l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente.

La determinazione delle **sanzioni pecuniarie** irrogabili ai sensi del Decreto 231 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio. L'articolo 10 del Decreto 231 si limita a prevedere che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1549 euro.

Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell'ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto.

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

Nell'ampliare il novero dei reati-presupposto a nuove fattispecie, il legislatore non può discostarsi dal principio di legalità della sanzione, omettendo la determinazione in astratto del numero minimo e massimo di quote irrogabili per ciascun illecito.

Infatti, se si ritiene che l'illecito e quindi le sanzioni previsti dal Decreto 231 abbiano



natura sostanzialmente penale, risulterebbe violato il principio di legalità di cui all'articolo 25 della Costituzione. Nella costante interpretazione della giurisprudenza costituzionale questo principio impone al legislatore di predeterminare una cornice edittale entro la quale si possa legittimamente esercitare la discrezionalità giudiziale (Corte cost., sent. n. 15 del 1962). Ma se la sanzione è indeterminata nel massimo, il giudice al momento della quantificazione in concreto rischia di sostituire arbitrariamente la sua valutazione a quella del legislatore (Corte cost., sent. n. 299 del 1992).

Quand'anche si negasse la natura penale delle sanzioni previste dal Decreto 231, la scelta di non predeterminare il numero minimo e massimo di quote applicabili per ciascun illecito rimarrebbe comunque censurabile sul piano costituzionale. In particolare, si pone un problema di compatibilità con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione. Tra gli obblighi sovranazionali che vincolano il legislatore, infatti, figura la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il cui articolo 7, nell'interpretazione costante della Corte EDU, sancisce il principio di prevedibilità delle sanzioni, indipendentemente dalla natura loro riconosciuta nell'ordinamento interno. Omettere la fissazione della sanzione pecuniaria massima impedisce all'ente di calcolare anticipatamente le conseguenze della propria attività.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.



Per ordinare il sequestro preventivo il giudice deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'ente.

Inoltre, il principio di tassatività degli illeciti e delle sanzioni previsti dal Decreto 231 impedisce il sequestro cautelare di somme costituenti il profitto di illeciti penali estranei al catalogo dei reati-presupposto. Ciò vale anche quando la pubblica accusa qualifichi tali illeciti come delitti-scopo dell'associazione per delinquere, che invece costituisce reato-presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'articolo 24-ter del Decreto 231.

In tema di sequestro preventivo, occorre infine evidenziare l'inserimento del comma 1- bis nell'articolo 53 del Decreto 231, aggiunto in sede di conversione del Decreto Legge n. 101 del 2013. La disposizione prevede che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 19, comma 2, del Decreto 231, il custode giudiziario consente agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale.

La gestione di tali beni, dunque, di regola rimane in capo agli organi sociali, mentre solo in caso di violazione della destinazione ai fini di sviluppo e continuità aziendale è prevista la devoluzione di poteri gestori in capo a un amministratore giudiziario. Quest'ultimo, di conseguenza, esercita un potere di sola vigilanza sull'attività degli organi societari, fungendo da raccordo tra l'autorità giudiziaria e l'impresa.

Tale disciplina costituisce espressione del tentativo di bilanciare le esigenze penal-preventive sottese al Decreto 231 con le garanzie di tutela dell'integrità patrimoniale degli operatori economici e della libertà di iniziativa economica costituzionalmente sancita.

Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'ente.



A tal fine è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in concreto realizzato.

Occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Considerata l'elevata pervasività per la vita dell'ente, le sanzioni interdittive non possono essere applicate dal giudice in maniera generalizzata e indiscriminata.

Tali misure devono essere riferite allo specifico settore di attività dell'ente in cui è stato realizzato l'illecito. Inoltre, esse devono essere modulate in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà.

Questo principio di necessario frazionamento delle sanzioni interdittive si deduce dall'articolo 14, comma 1, Decreto 231, che chiarisce che "le sanzioni interdittive



hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell’ente”; dall’articolo 15, comma 2, che introduce una simile previsione con riferimento alla sanzione, sostitutiva dell’interdizione, rappresentata dal commissariamento dell’ente, nonché dall’art. 69, comma 2, secondo cui la sentenza che applichi sanzioni interdittive “deve sempre indicare l’attività o le strutture oggetto della sanzione”, escludendo che possa indifferentemente coinvolgere ogni settore in cui l’ente opera.

I principi appena enunciati devono trovare applicazione a maggior ragione in fase cautelare. Essa, infatti, è strettamente funzionale all’applicazione delle sanzioni interdittive e governata dai medesimi principi. Inoltre, in questa fase, i fatti contestati all’ente ai fini della responsabilità da reato sono ancora in fase di accertamento.

Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l’ente ha riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto 231. In particolare, a tal fine, occorre che l’ente abbia: i) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; ii) adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; iii) messo a disposizione il profitto conseguito.

Infine, la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (cd. legge Spazzacorrotti) ha introdotto una disciplina specifica per l’applicazione delle sanzioni interdittive ad alcuni reati contro la PA, ovvero concussione, corruzione propria semplice e aggravata dal rilevante profitto conseguito dall’ente, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, dazione o promessa al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità da parte del corruttore, istigazione alla corruzione.



In particolare, la legge ha disposto un inasprimento del trattamento sanzionatorio, distinguendo due diverse forbici edittali a seconda della qualifica del reo: le sanzioni interdittive potranno avere una durata compresa tra 4 e 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale, e tra 2 e 4 anni se il colpevole è un soggetto subordinato.

La legge ha invece disposto l'applicazione delle sanzioni interdittive nella misura base di cui all'art. 13, co. 2 del Decreto 231 (da 3 mesi fino a 2 anni) qualora l'ente, per gli stessi delitti citati e prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato e abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

La pubblicazione della sentenza di condanna.

Infine, il giudice, se applica sanzioni interdittive, può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente e a spese dell'ente.

1.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Secondo il Decreto (art. 6, comma 2) il Modello deve:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;



- prevedere specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere: uno o più canali che consentano ai Destinatari (apicali e subordinati) di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni rilevanti ai sensi della disciplina dettata dallo stesso Decreto o comunque violazioni del Modello stesso, di cui sono venuti a conoscenza in ragione delle loro funzioni, con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante; almeno un canale alternativo di segnalazione che garantisca sempre, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi che siano in qualunque modo collegati alla segnalazione effettuata;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure adottate a tutela del segnalante o di chi, con dolo o colpa grave, effettui segnalazioni che si rivelino infondate.

2. L'adozione del Modello

2.1 Unicusano

16



UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, Unicusano, promossa dalla Società delle Scienze Umane a r.l., è stata riconosciuta dal MIUR con Decreto Ministeriale del 10 maggio 2006 pubblicato in G.U. n. 151 del 19 giugno 2006. L'Università ha sede in Roma via Don Carlo Gnocchi 3.

L'Università nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione ai principi sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 Dicembre 1948 e ai diritti e alle libertà garantiti e tutelati dalla Costituzione Italiana con particolare riferimento all'istruzione, quale strumento di creazione di una società democratica e del progresso sociale.

Unicusano ha come scopo istituzionale la formazione universitaria e post-universitaria, sviluppa attività di ricerca scientifica e svolge attività didattiche sperimentali, nonché mira al perseguitamento della c.d. "Terza Missione culturale e sociale", che riguarda la produzione di beni pubblici che aumentano il generale livello di benessere della società, aventi contenuto culturale, sociale, formativo e di sviluppo, anche attraverso la partecipazione a società di capitali.

L'Università Niccolò Cusano dedica ampio spazio alla Ricerca che costituisce il cuore pulsante delle attività accademiche ed è il vero elemento di crescita dell'Ateneo. Sin dalle sue origini, si è dedicata al potenziamento dell'attività di Ricerca Scientifica, e ha già raggiunto livelli di vera eccellenza. L'attenzione dell'Ateneo alla Ricerca è in costante crescita, come dimostrano i continui investimenti sia nei laboratori interni al Campus universitario, che nelle società di capitali possedute al 100% dall'Università.

Il Campus Universitario è stato progettato sul modello del college di tradizione anglosassone, è un complesso di 54.000 mq immerso in 6 ettari di parco verde, dove sono ubicati le aule per seguire le lezioni in presenza, ambienti multimediali, biblioteche, uffici amministrativi, room tutor, servizi ricreativi come palestra, mensa



e bar e il servizio “residenza” dell’Università. In questa cornice tutti i giorni si svolge la dinamica attività dell’Ateneo, fatta di momenti di studio, conferenze e congressi, apertura al mondo del lavoro, di interazioni interpersonali tra studenti e docenti e occasioni di crescita personale, culturale e professionale.

L’alto livello dei servizi e della formazione offerte dall’Unicusano hanno fatto sì che il numero degli iscritti sia significativamente aumentato di anno in anno. Oggi l’Unicusano vanta circa 35.000 laureati e oltre 30.000 studenti iscritti. Per questa ragione, in una prospettiva di concreta crescita si è deciso di investire nella realizzazione del nuovo “Polo Universitario”, adiacente e collegato, a quello già esistente, per creare nuovi spazi da dedicare alle attività didattiche e momenti di aggregazione, relax e sport.

Per quanto attiene alla Governance dell’Università si fa integrale rinvio allo Statuto di Unicusano, allegato al presente modello, che ne costituisce parte integrante.

Si fa presente che lo Statuto è stato regolarmente approvato dal MIUR, per il quale Unicusano è «istituita ai sensi dell’art. 26 della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 e del Decreto ministeriale del 17 Aprile 2003». Le previsioni statutarie governano l’organizzazione ed il funzionamento dell’Università, in particolare, anche per ciò che attiene i rapporti tra Unicusano e la Società delle Scienze Umane S.r.l., società che l’ha promossa ed istituita e che vigila e assicura il perseguitamento dei suoi fini istituzionali, provvedendo a dotarla dei mezzi necessari per il funzionamento.

Unicusano, sin dalla sua costituzione, ha come primario fine il rispetto e la promozione della legalità in ogni suo contesto.

Ogni decisione dell’Università e dei suoi organi, in ogni ambito operativo, è sempre valutata approfonditamente, anche con l’ausilio di professionisti esterni, al fine di garantire la piena conformità della stessa alla normativa di riferimento.

In questa prospettiva, per rafforzare maggiormente i presidi interni già esistenti, ha



deciso di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che costituisce una sintesi di regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei reati-presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.

2.2 La formazione del Modello

Per redigere il Modello, l'Università ha raccolto e analizzato la documentazione interna al fine di individuare aree sensibili nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati-presupposto, contestualmente verificando l'idoneità delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti e applicati a valere anche come protocolli di gestione del rischio-reato; ha effettuato interviste ai responsabili delle diverse strutture e ai rappresentanti dei diversi organi coinvolti nelle aree a rischio-reato, con l'obiettivo di descrivere le modalità di conduzione delle attività sensibili; individuare i potenziali rischi di commissione di reati riconducibili alle singole aree e attività sensibili; identificare e valutare la sussistenza o meno di presidi idonei a prevenire o comunque mitigare il rischio; identificare i migliori e più efficienti metodi di controllo e prevenzione del rischio.

Unicusano, con l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza, monitora costantemente l'aderenza del Modello alla realtà universitaria di riferimento e a quella normativa, al fine di eseguire eventuali modifiche o aggiornamenti dello stesso.

Si considerano parti integranti del Modello:

- lo Statuto dell'Università;
- il Codice etico;
- i documenti di volta in volta richiamati nel testo (quali ad es. procedure, protocolli di gestione, regolamenti interni);

Si allega al Modello anche l'Organigramma dell'Univeristà.



2.3 I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo all'interno di Unicusano, ai dipendenti, ai collaboratori nonché a coloro i quali, pur non essendo formalmente incardinati all'interno dell'Università, operano su mandato dell'Università o sono comunque a questa connessi.

Unicusano condanna qualsiasi comportamento illecito o non conforme al Modello e al Codice Etico.

Unicusano crede fermamente nell'assoluta necessità di garantire ai propri dipendenti e collaboratori una adeguata formazione: per questo motivo, adottato il Modello, Unicusano ha pianificato una serie di attività volte a diffonderne i contenuti attraverso apposite sessioni di formazione diversificate a seconda della qualifica e dell'attività svolta dai Destinatari.

3 L'Organismo di Vigilanza

3.1 Struttura dell'Organismo di Vigilanza

In ossequio alle previsioni del Decreto (art. 6, lett. b) Unicusano ha deciso di istituire un Organismo di Vigilanza (OdV) collegiale.

I soggetti chiamati a comporre l'OdV e la durata del loro mandato sono individuati con delibera dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'OdV devono possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.



È altresì richiesto che l'OdV sia indipendente e soddisfi il requisito della continuità d'azione.

A tal riguardo si precisa che:

- = l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- = quanto al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi né essere titolari all'interno dell'ente di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura dell'ente, essi devono altresì essere titolari di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di una professionalità idonea al ruolo svolto. In ogni caso, per l'attività svolta nell'ambito dell'OdV, non possono in nessun caso essere configurati come dipendenti da organi esecutivi;
- = infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che l'OdV sia composto da soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali.

L'OdV, quando necessario per l'espletamento dell'incarico e in relazione a questioni di carattere tecnico particolarmente complesse, può avvalersi di professionisti esterni dotati delle conoscenze e competenze richieste dal caso concreto.

Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi del mercato di cui al TUF, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione



temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Al fine di garantire il maggior grado di autonomia, indipendenza e imparzialità, l’OdV deve disporre di sufficienti mezzi organizzativi e finanziari necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. Per questo l’organo amministrativo deve destinare un *budget* che costituisca l’adeguata dotazione di risorse finanziarie dell’Organismo di Vigilanza.

3.2 Nomina, sostituzione, revoca e decadenza

L’Organismo di Vigilanza, costituito in forma collegiale, è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per il tempo stabilito nell’atto di nomina.

Tra i membri dell’OdV il Consiglio di Amministrazione individua il Presidente.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di sostituzione di un membro dell’OdV.

La revoca dell’incarico di membro dell’OdV avviene con delibera del C.d.A. per i motivi che seguono:

1. perdita dei requisiti richiesti;
2. gravi e ripetute inadempienze o negligenze nello svolgimento dell’incarico;
3. qualsiasi altra circostanza ritenuta dal C.d.A., purché ne venga data sufficiente e idonea motivazione;

Il C.d.A. in caso di dimissioni o revoca dall’incarico di un membro dell’OdV provvede senza ritardo alla sua sostituzione.



3.3 Funzioni e poteri

All’OdV è affidato il compito di vigilanza così come delineato dal Decreto. A tal fine, l’OdV ha accesso a tutta la documentazione di Unicusano, al fine di ottenere informazioni e dati necessari allo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.

L’OdV, in ogni caso, garantisce la riservatezza delle informazioni a cui ha accesso: ogni informazione ricevuta è trattata in conformità alla normativa vigente in materia di *privacy*.

L’OdV svolge, inoltre, attività propulsive e di accertamento quali:

- Iniziative di formazione sui contenuti del Modello e del Codice etico;
- Proposte di modifica del Modello di riferimento, nell’ottica di un suo costante aggiornamento.

3.4 Reporting dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di riferire in merito all’attuazione del Modello, alla necessità di una sua modifica o integrazione e all’emersione di eventuali aspetti critici e violazioni dello stesso. Pertanto, comunica annualmente un riepilogo dell’attività svolta e lo stato di attuazione del Modello.

3.5 Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

L’OdV è destinatario delle informazioni utili e necessarie allo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e controllo e di segnalazioni di violazioni del Modello o di altre condotte illecite, secondo le prescrizioni della “procedura sui flussi di informazione”.

Inoltre devono essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza le notizie inerenti:



- procedimenti penali e disciplinari aventi ad oggetto condotte che costituiscono violazioni del Modello, dando evidenza dei relativi esiti (compresi i provvedimenti di archiviazione) e delle sanzioni eventualmente irrogate;
- ispezioni o iniziative di controllo effettuate da qualsivoglia autorità pubblica e di vigilanza;
- significativi cambiamenti della *Governance*, dell'organizzazione e degli Organi interni dell'Università;
- aggiornamenti del sistema di poteri e deleghe.

I suddetti “flussi informativi” vengono attivati o su base periodica, laddove ciclicamente le principali funzioni riferiscono all’OdV in ordine alle aree sensibili di loro competenza, oppure *ad hoc* laddove le circostanze del caso concreto rendano necessaria l’azione di *reporting* all’organo di controllo.

L’Organismo di Vigilanza ha, altresì, il compito di coordinarsi con le altre funzioni per uno scambio di informazioni inerenti le attività svolte nell’ambito delle aree sensibili.

3.6 Whistleblowing

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a segnalare all’Organismo di Vigilanza la commissione di reati o violazioni del Modello o di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, nonché qualsiasi scostamento rilevante dalle regole di condotta previste dal presente Modello e dai regolamenti interni, procedure e protocolli dallo stesso richiamati, e dal Codice etico, di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio dei loro compiti e funzioni.

La pronta segnalazione di comportamenti illeciti può consentire, infatti, all’Università di intervenire tempestivamente al fine di evitare conseguenze ulteriori,



nonché di rinforzare, se del caso, i propri presidi di controllo interno.

Il sistema di segnalazione deve quindi assicurare, per un verso, la tempestiva emersione delle violazioni, per l'altro, che la relativa segnalazione non dia luogo ad alcuna forma di ritorsione.

L'Università, visto l'art. 6, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* del Decreto, introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*», ha predisposto regole interne e strumenti di tutela nei confronti di quanti in buona fede effettuano segnalazioni all'OdV.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis* tanto i soggetti apicali quanto quelli subordinati possono presentare, «a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite», che siano rilevanti ai sensi del Decreto, e di cui vengano a conoscenza in ragione delle funzioni e delle attività svolte, nelle forme, secondo le modalità e con le tutele previste di seguito.

Possono essere presentate segnalazioni su:

- eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, basate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- violazioni del Modello, ovvero delle procedure ad esso correlate o comunque comportamenti difformi dai principi etici a cui Unicusano si ispira.

Le segnalazioni possono essere effettuate, a discrezione del segnalante, personalmente oppure in forma anonima.

Le segnalazioni dovranno contenere, per quanto consentito dal caso di specie, una descrizione chiara di quanto riscontrato, comprensiva: del nominativo dell'autore della presunta violazione o di quant'altro contribuisca ad identificarlo; delle



circostanze di luogo e di tempo rilevanti; degli eventuali ulteriori soggetti che possano riferire in merito; dei documenti o altri elementi a supporto.

In ogni caso, il segnalante dovrà limitarsi a una descrizione oggettiva dei fatti denunciati, evitando di esprimere opinioni personali, utilizzare espressioni ingiuriose e offensive e riferire aspetti della vita privata altrui.

Le segnalazioni possono essere presentate secondo diverse modalità.

Le segnalazioni vengono trasmesse all'OdV attraverso:

- a) missiva cartacea inviata all'indirizzo Via Don Carlo Gnocchi, 3, 00166 Roma, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza;
- b) e-mail all'indirizzo dell'OdV *odv@unicusano.it*.

A questo proposito, l'Università garantisce i segnalanti in buona fede da qualunque azione ritorsiva, discriminatoria o comunque penalizzante, tanto in via diretta quanto in via indiretta (art. 6, comma 2-bis, lett. b).

Ferme restando le disposizioni contenute all'art. 6, commi 2-bis, lett. d), 2-ter, è sottoposto a sanzione disciplinare, chiunque violi l'impegno di riservatezza nella gestione della segnalazione e le cautele conseguentemente adottate, e si riservano altresì ogni opportuna azione disciplinare o legale nei confronti di chi ponga in essere azioni ritorsive o discriminatorie ai danni del segnalante in conseguenza della sua segnalazione (art. 6, comma 2-bis, lett. c).

Di contro sanziona a livello disciplinare chi, con dolo o colpa grave, effettua segnalazioni che si rivelino poi infondate (art. 6, comma 2-bis, lett. d).

L'OdV esamina le segnalazioni ricevute effettuando, se del caso, un'istruttoria tempestiva con modalità che garantiscano l'opportuna riservatezza del segnalante. L'OdV può, inoltre, convocare e sentire l'autore della segnalazione e la persona cui



l'eventuale violazione del Modello è attribuita, e chiunque altro ritenga in grado di riferire circostanze utili sui fatti segnalati.

L'OdV informa l'Organo amministrativo di quanto emerso, proponendo, se del caso, le opportune azioni disciplinari.

3.7 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni

L'OdV definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di raccolta e conservazione delle informazioni.

4 Il Sistema Disciplinare – lineamenti

4.1 Principi generali

Il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate (artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b).

Il sistema disciplinare prevede:

- l'indicazione dei soggetti destinatari;
- il sistema sanzionatorio, diversamente modulato a seconda della gravità della violazione e del ruolo dell'autore all'interno della società;
- i criteri di commisurazione della sanzione;
- il procedimento di irrogazione delle sanzioni. L'inosservanza del Modello comporta sanzioni diverse in base al ruolo ricoperto dal soggetto, secondo i criteri di seguito descritti. Nel caso in cui il comportamento censurato integri gli estremi di uno dei reati-presupposto indicati nel Decreto, l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale.



4.2 Misure nei confronti dei dipendenti

La violazione delle regole di comportamento previste dal Modello, nonché dal Codice etico, da parte di lavoratori dipendenti, costituisce un inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, sanzionabile a livello disciplinare (artt. 2104, comma 2, e 2106 c.c.).

L'accertamento e l'irrogazione di sanzioni disciplinari avviene nei limiti imposti dalla Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore.

In particolare:

- a) le sanzioni sono conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore;
- b) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i tre giorni;
- c) viene assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale è contestato l'addebito.

Assumono rilievo disciplinare:

- il mancato rispetto delle procedure e delle regole comportamentali contenute nel Modello o da esso richiamate, ivi incluse le prescrizioni del Codice etico;
- l'alterazione della documentazione rilevante o ogni altro tipo di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza dell'OdV;
- l'omessa informativa al superiore gerarchico o all'OdV interessato in merito



alle violazioni del Modello;

- la violazione delle misure poste a tutela dei *whistleblower*;
- l'effettuazione attraverso i canali di *whistleblowing*, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate.

Per il personale dipendente si prevedono le seguenti sanzioni (da applicarsi nei termini previsti dal CCNL, eventuali accordi sindacali in essere o specifiche norme di settore):

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- e) licenziamento con preavviso;
- f) licenziamento senza preavviso.

4.3 Misure nei confronti dei soggetti apicali

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la sua natura fiduciaria. Il rispetto da parte dei soggetti apicali di quanto previsto nel Modello è considerato elemento essenziale del rapporto di lavoro, dovendo fungere anche da esempio per i loro sottoposti.

Le sanzioni comminate ai soggetti apicali sono individuate e applicate conformemente alle previsioni di legge e contrattuali di cui al CCNL di riferimento e a specifiche norme di settore.



Assumono rilievo disciplinare:

- il mancato rispetto delle procedure e delle regole comportamentali contenute nel Modello o da esso richiamate, ivi incluse le prescrizioni del Codice etico;
- l'elusione dei controlli operati dall'OdV o comunque l'ostacolo all'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e di controllo;
- l'omesso monitoraggio sul rispetto del Modello da parte dei propri sottoposti e collaboratori;
- l'omessa informativa all'OdV delle riscontrate violazioni del Modello;
- la violazione delle misure poste a tutela dei *whistleblower*;
- l'effettuazione attraverso i canali di *whistleblowing*, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate.

Per i dirigenti sono previste le seguenti sanzioni (da applicarsi nei termini di cui al CCNL e degli eventuali accordi sindacali in essere):

- a) richiamo verbale da parte del Presidente del C.d.A.;
- b) richiamo scritto mediante comunicazione del C.d.A.;
- c) sospensione temporanea;
- d) licenziamento.

4.4 Misure nei confronti degli Amministratori

Le violazioni del Modello da parte dei membri del C.d.A. devono essere comunicate



tempestivamente dall'OdV al Presidente del C.d.A., che a sua volta ne informerà immediatamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori.

Il C.d.A. procede agli accertamenti necessari e, con il supporto dell'OdV, valuta la violazione e assume i provvedimenti più idonei nei confronti del soggetto autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari vengono assunti con delibera del C.d.A. adottata in assenza dell'interessato.

Le sanzioni applicabili nei confronti degli amministratori sono:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione temporanea dalla carica;
- c) la revoca dalla carica o delle deleghe.

4.5 Misure nei confronti dei soggetti esterni: collaboratori, agenti, consulenti

Ogni comportamento posto in essere dai soggetti esterni che sia in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello, incluse le previsioni in materia di *whistleblowing*, o che comunque comporti il rischio di commissione di un reato presupposto, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale.